

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI
AGRIGENTO**

S T A T U T O

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1 - Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento, di seguito indicata "Camera di Commercio", istituita nel 1862 (Regio Decreto n. 814 del 31/08/1862), ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
2. La Camera di Commercio nell'espletare i compiti istituzionali promuove lo sviluppo del sistema delle imprese, valorizzando l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
3. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolamentazione del mercato, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio, inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori, manifestate anche attraverso le libere associazioni; promuove la cultura della legalità come condizione necessaria per la crescita economica, in particolare nel campo della lotta al racket delle estorsioni e dell'usura.
4. La Camera di Commercio, per il perseguimento degli interessi generali delle imprese, promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture a livello locale, regionale e nazionale, progettate nell'ambito di un programma di sviluppo economico-sociale. A tal fine, la Camera di Commercio propugna gli accordi di programma tra le istituzioni e le parti sociali, prediligendo e diffondendo il metodo della concertazione.
5. La Camera di Commercio esercita le funzioni proprie attribuite dalla legge, quelle delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Siciliana nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
6. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e funzionale, organizzativa e finanziaria, che esplica nell'ambito delle leggi vigenti. Essa esplica la potestà regolamentare. I regolamenti disciplinano le attività camerali sia di carattere interno che di relazione con l'esterno.

Art. 2 - Sede, uffici distaccati

1. La sede della Camera di Commercio è in Agrigento, via Atenea, 317; l'Ente può dotarsi di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione e nel medesimo Comune ove ha sede.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.

Art. 3 – Sigillo e logo

1. Il sigillo della Camera di Commercio è costituito da una rappresentazione del Tempio dei Dioscuri con una scritta circolare "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento".
2. Il logo della Camera di Commercio è costituito dalla rappresentazione in rosso del Tempio dei Dioscuri (Castore e Polluce) con la scritta lineare in grigio "Camera di Commercio di Agrigento" integrato dal segno identificativo del Sistema camerale, come da allegato esemplare, parte integrante del presente Statuto.

Art. 4 - Sistema camerale e principio di sussidiarietà

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dall'Unione italiana delle camere di commercio, dalle Unioni regionali delle camere di commercio, nonché i loro organismi strumentali e le Camere di commercio italiane all'estero.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

Art. 5 - Adesione all' Unione nazionale delle Camere di Commercio ed all'Unione Regionale delle Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale delle camere di commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e della rete camerale, promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante aziende speciali, organismi associativi e società a prevalente capitale privato, servizi ed attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
2. La Camera di Commercio è associata con le altre Camere di Commercio della Regione all'Unione regionale delle camere di commercio per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della regione siciliana, più di una camera, per il coordinamento dei rapporti con la Regione ed altri organismi di rilevanza regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale. L'Unione regionale svolge altresì nei confronti del sistema camerale regionale attività di servizio e promozione dell'attività delle camere di commercio anche mediante società e consorzi.
3. La Camera di Commercio concorre al finanziamento delle Unioni cui aderisce, secondo le disposizioni di legge.

4. La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea e può concorrere alla costituzione di reti informative locali e di livello regionale.

Art. 6 - Principi dell'attività amministrativa

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
2. La Camera di Commercio, anche in assenza di specifiche convenzioni, svolge attività consultiva e formula proposte alle Amministrazioni dello Stato, della Regione e degli Enti locali nelle materie che interessano il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza. Considera priorità strategiche lo snellimento delle procedure amministrative, la promozione dello sportello unico delle attività produttive e la relativa partecipazione.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, interregionale e nazionale direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. La Camera di Commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. La Camere di Commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
5. La Camera di Commercio si propone di concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea. La Camera di Commercio coordina la propria attività ai programmi che concorre a determinare.

Art. 7- Autonomia statutaria

1. Il presente Statuto è la carta fondamentale della comunità economica della provincia di Agrigento e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
2. La Camera di Commercio esercita la funzione normativa mediante lo Statuto ed i regolamenti camerali.
3. Il presente Statuto, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni Camerali.
4. Lo Statuto disciplina, tra l'altro, le norme fondamentali per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 8 -Autonomia regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. I regolamenti interni sono: il regolamento del Consiglio camerale, il regolamento della Giunta camerale, il regolamento di organizzazione ed il regolamento degli istituti di partecipazione.
3. In quanto ente autonomo di diritto pubblico nelle materie di cui all'articolo 2 della legge 580 del 29/12/1993 e s.m.i. e nelle materie di competenza di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quelle delegate e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.
4. Il regolamento interno del Consiglio camerale è deliberato dallo stesso Organo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
5. Il regolamento interno della Giunta camerale e gli altri regolamenti per i quali non è espressamente prevista la competenza del Consiglio sono deliberati dalla stessa Giunta con il medesimo quorum.
6. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

Art. 9 –Pubblicità e diritto di accesso ai documenti amministrativi

La Camera di Commercio ha, presso la sede centrale, l'Albo camerale per la pubblicazione, anche in forma sintetica o per estratto, dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, degli atti, degli avvisi, dei documenti e delle comunicazioni. Il Segretario Generale, o un suo delegato, sono responsabili della pubblicazione. E' fatta salva la facoltà per chiunque di avere in visione l'atto integrale, ferme le limitazioni previste dalla normativa vigente.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Capo I

IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

Art. 10 - *Gli organi Camerali*

Sono organi Camerali: il Consiglio, la Giunta, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 - *Composizione e procedure di rinnovo del Consiglio camerale*

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da 25 Consiglieri ripartiti come segue:

SETTORE	Seggi
Agricoltura	4
Industria	3
Artigianato	3
Commercio	6
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	2
Pesca	1
Istruzione (lettera "P"), Sanità e Assistenza sociale (lettera "Q" cod. 88), Altri Servizi (lettera "S": cod. 96.01.20 e 96.02.01)	1
Commercio Estero (imprese in possesso del numero meccanografico import/export) lettera "C": cod. 11, lettera "G": cod. 46 e cod. 47	1

Oltre ai componenti di diritto.

- I componenti di diritto sono tre consiglieri in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti e dei liberi professionisti.
- Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 12 della legge 580 del 29 dicembre 1993 come modificata dal D.lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 e come recepita dalla L.R. n. 4 del 2 marzo 2010.
- I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici sono stabiliti dalla normativa vigente.
- La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei consiglieri che sono la conseguenza dell'applicazione dei criteri di cui al comma precedente.
- Nella formazione degli organi camerali, nonché negli enti e aziende dipendenti dalla Camera, si osserva il disposto dell'art. 3, n. 2 della legge 580/93, come modificato dal decreto legislativo 23/2010, assicurando pari opportunità e la presenza di entrambi i sessi.

Art. 12 - Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio Camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) predispose e delibera lo Statuto ed il regolamento per il funzionamento dello stesso e le relative modifiche;
 - b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti, il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
 - c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio e approva la relazione previsionale e programmatica;
 - e) approva il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo su proposta della Giunta Camerale;
 - f) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - g) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali dei piani di attività dallo stesso deliberati;
 - h) esprime il proprio indirizzo, su richiesta della Giunta camerale, su atti, programmi ed iniziative; in tal caso il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale;
 - i) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 13 - I Consiglieri camerali

1. I Consiglieri camerali rappresentano il sistema locale delle imprese della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi svolgono pertanto la loro funzione proponendosi di armonizzare gli interessi di cui sono espressione con quello più generale relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale, nonché dalle Aziende camerali, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e dalle norme che disciplinano il procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto dell'Organo collegiale di appartenenza.
4. Il Consiglio camerale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto adotta il codice di comportamento a cui devono attenersi i consiglieri nello svolgimento del mandato al fine di garantirne la imparzialità.

5. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio nella misura prevista dalle norme regionali.
6. I Consiglieri camerali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa.
7. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e, nel caso in cui non partecipino – senza giustificato motivo – a tre riunioni del Consiglio.
8. La decadenza dalla carica di consigliere avviene per la perdita dei requisiti di nomina.
9. In caso di decesso, dimissione o decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale che provvede alla sostituzione secondo le modalità previste dalla legge.
10. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Giunta Regionale.
11. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di Commercio ed hanno carattere irrevocabile.

Art. 14 - Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dal Consiglio secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento di eventuali commissioni consiliari;
 - c) i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche;
 - d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce;
 - g) le modalità di pubblicazione delle proprie delibere.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio camerale e Commissioni Consiliari

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto dei due terzi dei componenti.
3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
4. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche, nonché per l'elezione del Presidente.

5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno otto giorni prima delle sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
6. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
7. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di novembre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio preventivo.
8. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
9. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o, se previsto, in forma elettronica, quando lo richiedano almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
10. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, per specifici argomenti, i rappresentanti degli Organismi nazionali e regionali del sistema Camerale.
11. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.
12. Il Consiglio camerale può deliberare - al suo interno - la costituzione di commissioni speciali per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di propria competenza. Esse possono svolgere funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di studio, di controllo e consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio.
13. Le Commissioni, che possono giovare della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, devono terminare i propri lavori entro novanta giorni dall'insediamento, con relazione scritta che il Presidente della Commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale.
14. Le Commissioni eleggono il Presidente al proprio interno.
15. A far parte di tali commissioni possono essere chiamati anche degli esperti.

Art. 16 - Durata e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio dura in carica 5 anni dalla data di insediamento e deve essere rinnovato nel termine perentorio di 45 giorni dalla scadenza, ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1994, n. 444. Il Consiglio può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
2. Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale nei casi e secondo le procedure previste dall'art. 6 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 2 marzo 2010, n.4.

Art. 17 - *Giunta camerale*

La Giunta è composta dal Presidente e da sei Consiglieri eletti dal Consiglio Camerale secondo le previsioni della legge e del regolamento e dura in carica cinque anni, in coincidenza della durata del Consiglio.

Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura.

La Giunta è integrata da un rappresentante del settore della Pesca, purché sia presente nel Consiglio, con funzioni consultive sulle proprie materie e senza oneri di alcun tipo per la Camera di Commercio.

Art. 18 - *Giunta camerale: competenze*

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale:
 - a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente ed adotta il regolamento interno;
 - b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio;
 - c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del Segretario Generale in base a quanto previsto dalla legge;
 - d) predispose il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo per l'approvazione del Consiglio camerale;
 - e) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione e gestione di aziende speciali;
 - f) delibera l'istituzione di uffici distaccati nei comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - g) riferisce al Consiglio, annualmente o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
 - h) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - j) delibera la costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - k) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio; delibera inoltre la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
 - l) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni della circoscrizione e di altri enti pubblici;
 - m) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
 - n) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e ai programmi sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione; verifica altresì l'azione delle aziende speciali in relazione agli obiettivi e ai programmi;
 - o) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerale;
 - p) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio ed, in particolare, a quella

del Conservatore del Registro delle Imprese;

- q) designa il Segretario Generale;
 - r) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera c);
 - s) delibera la nomina del dirigente vicario del Segretario Generale;
 - t) adotta, su proposta del Segretario Generale, i provvedimenti riguardanti la pianta organica, l'assunzione e la carriera del personale nel rispetto delle norme vigenti e gli atti di organizzazione degli uffici, dei servizi e delle aree.
 - u) delibera le anticipazioni di cassa e l'accensione di mutui.
 - v) adotta ogni altro atto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio o al Presidente.
3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla Legge, dal Regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.

Art. 19 - Componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale.
2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.
3. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile per due sole volte.

Art. 20 - Regolamento della Giunta

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di seguito indicate. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 21 - Funzionamento della Giunta

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente statuto prevedono una maggioranza qualificata.

3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno tre giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso consegnato almeno due giorni prima della seduta.
5. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
6. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, ad eccezione dei casi di approvazione per acclamazione.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori e liberi professionisti.
8. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
9. Quando la metà più uno dei componenti della Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.

Art. 22 - Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari.

- 1- Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto.
- 2- All'atto del voto ciascun consigliere dispone di un solo voto di preferenza.
- 3- Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di consigliere; in questo caso si applica la procedura di legge di cui all'articolo 13 del presente statuto.

Art. 23- Presidente

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle Istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle Associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di

Commercio e dell'economia locale. Della relazione è inviata copia alle principali istituzioni pubbliche della circoscrizione.

5. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per due sole volte.

Art. 24 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante.

Art. 24 bis - Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del consiglio."

Art. 24 ter - Pari opportunità

1. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendenti, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi,

almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

Art. 25 - Norme sulla continuità amministrativa

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed all'Assessore alle attività produttive della Regione Siciliana, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Regione.
3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a quattro sedute consecutive del Consiglio.
4. Le sostituzioni dei Consiglieri decaduti avvengono secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione dell'art. 12 della legge 580/93 e s.m.i.
5. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.
6. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
 - a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
 - b) per gravi e persistenti violazioni di legge giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
7. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
8. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.
9. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale.
10. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è immediatamente trasmessa all'Assessore alle attività produttive della Regione Siciliana per gli adempimenti conseguenti.

Art. 26 - Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono

astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale.

Capo II

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dall'Assessore alle attività produttive della Regione Siciliana, dall'Assessore regionale per l'economia.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Ove nel collegio si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.
4. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Camera di Commercio.
5. I membri effettivi e quelli supplenti sono iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti dirigenti o funzionari pubblici, nel rispetto del vincolo di cui all'art. 2, c. 4, del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 286, e devono risiedere nel territorio della Regione.

Art. 28 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente alla prima seduta.
2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Art. 29 - Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta. Redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni, riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

Capo III

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 30 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Art. 31 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'Amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali. Esegue quanto deliberato dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge regionale n. 4/2010 e dalla legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, appartiene al personale della

Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta camerale.

3. Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato Ministero dello Sviluppo Economico, tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
4. La Giunta camerale, con propria delibera su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

Art. 32 - Le funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti Camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
5. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.
6. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

Art. 33 - Nucleo di Valutazione

1. E' istituito il Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio, organismo autonomo che risponde al Presidente, alla Giunta camerale e al Segretario Generale, che verifica periodicamente la rispondenza dell'organizzazione ai principi sanciti dalla legge e propone l'adozione di eventuali interventi correttivi fornendo a tal uopo elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
2. Il regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione nel rispetto delle norme di legge relative.

Art. 34 - Regolamento di organizzazione e dei servizi

1. La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è determinata dalla Giunta Camerale, su proposta del Segretario Generale, a scadenza triennale e previa programmazione

del fabbisogno individuato sulla base di esigenze di funzionalità e di attribuzione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

2. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4 aprile 1995, n. 29.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità, e garantendo le pari opportunità. Tutela il dipendente da atti e comportamenti ostili perpetrati nell'ambito del rapporto di lavoro, che assumono le caratteristiche della violenza fisica.
4. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente statuto la Giunta Camerale definisce un regolamento dell'organizzazione e dei servizi per disciplinare le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nonché l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili ed in fattivo confronto con le rappresentanze sindacali.

TITOLO III

LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 35 - Funzioni Camerali

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Sicilia.
3. In particolare, la Camera di Commercio svolge le funzioni ed i compiti relativi a:
 - a) tenuta del registro delle imprese, del repertorio economico amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge;
 - b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
 - c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
 - d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

- e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico e della Regione;
 - f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
 - g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
 - h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli;
 - l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci, anche mediante l'individuazione, con deliberazione di Giunta, di un Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintendere a tale attività, informandone periodicamente il Presidente e la Giunta ed individuando le iniziative da intraprendere;
 - m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
 - n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società'.
 5. La Camera di Commercio, nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle Camere di Commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria e fanno parte del sistema camerale. La Camera di Commercio può attribuire alle proprie aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
 6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, la Camera di Commercio, anche in collaborazione con altre camere o con gli organismi del sistema camerale, favorisce altresì, partecipandovi attivamente, gli accordi di programma, la programmazione negoziata prevista dalla normativa vigente e, in generale, le forme di programmazione dello sviluppo rilevanti per il sostegno e la crescita dell'economia locale; offre assistenza e coordinamento ai progetti collegati alle misure strutturali dell'Unione europea; promuove la stipula di Convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello Sportello Unico per le Attività produttive e svolge attività di supporto per garantire la piena funzionalità degli sportelli dei comuni della circoscrizione.
 7. La Camera di Commercio, direttamente o mediante aziende speciali, esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati – anche individuali - comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

Art. 36 - Funzioni di regolazione

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. La Camera di Commercio esercita le funzioni di cui all'articolo precedente, previa adozione dei relativi regolamenti.
3. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

Art. 37 - Commissioni arbitrali, conciliative e della mediazione

1. La Camera di Commercio costituisce la Camera arbitrale e l'ufficio di conciliazione e mediazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, anche attraverso convenzioni con altre camere di commercio.
2. La costituzione degli organismi di cui al precedente comma è deliberata sulla base di apposito regolamento che ne disciplina modalità di funzionamento ed organizzazione.

Art. 38 - Ulteriori funzioni regolative

1. La Camera di Commercio stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell'attività di predisposizione e promozione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché di controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; la promozione della azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 c.c.
2. I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta camerale che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale per il tramite del Presidente.

Art. 39 - Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Il Responsabile informa periodicamente il Presidente, la Giunta camerale e il Segretario Generale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

Art. 40 - Disciplina del procedimento amministrativo

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta camerale - ai sensi e per gli effetti della legge n. 10 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni - stabilisce, con proprio regolamento, i termini di durata dei procedimenti, le unità organizzative responsabili dei procedimenti stessi, nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Nella relazione annuale sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica specificatamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con riguardo all'efficienza, all'efficacia, al rendimento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 41 - Relazioni con l'utenza

Al fine di garantire il diritto di informazione e di accesso, in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza, la Camera di Commercio attiva ogni iniziativa utile, in base al regolamento di organizzazione. La Camera di Commercio, in attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, garantisce all'utenza il diritto di informazione e di accesso agli atti, con le modalità e con i tempi previsti dalla legge ed in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza.

Art. 42 - Qualità dei servizi - Carta dei servizi

La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori, consumatori e liberi professionisti. Utilizza, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi. Predisporre la carta dei servizi camerale.

TITOLO IV

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

Art. 43 - Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento della propria missione, per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
3. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.
4. La Giunta, sulla base di analisi costi - benefici e studi di fattibilità predisposti dagli uffici

direttamente o mediante specifici incarichi, individua quali attività devono essere caratterizzate dalla forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.

Art. 44 - Aziende speciali

1. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, autonomia regolamentare amministrativa, contabile e finanziaria secondo le disposizioni di legge.
2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari, nonché in base a un proprio Statuto.
3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi.
6. La carica di Presidente è attribuita al Presidente della Camera o ad un componente del Consiglio Camerale, dallo stesso delegato.

Art. 45 - Partecipazione a Società, Consorzi, altri organismi

1. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi ed associazioni, che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.
2. La partecipazione della Camera di Commercio è preferibilmente rivolta verso soggetti che prevedono la sottoposizione a revisione contabile.

Art. 46 - Rappresentanti in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso organismi, aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente al quale sono preposti, che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio.
3. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa il Consiglio camerale.
4. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

Art. 47 – Istituti della programmazione negoziata

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della Provincia di Agrigento la Camera di Commercio promuove e aderisce a patti territoriali, accordi e contratti d'area e, in generale, agli strumenti della programmazione negoziata. La Camera di Commercio può istituire, inoltre, osservatori economici con funzione di monitoraggio, analisi tecnico-scientifiche, proposta e consultazione su tematiche inerenti il sistema delle imprese.
2. Nella relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.

Art. 48 - Accordi e moduli negoziali

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della Provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

TITOLO V

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI
CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE,
DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

Art. 49 - Istituti di partecipazione

La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 50 - Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e gli ordini professionali possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme ed il termine per la presentazione di istanze e proposte e la risposta da parte degli organi competenti.
3. Il Segretario Generale provvede alla raccolta delle istanze e proposte presentate inserendo in apposito registro gli estremi delle stesse e gli eventuali provvedimenti adottati.

Art. 51 - Consulte

Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio istituisce consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

Art. 52 - Diritto di informazione

La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e mediante la pubblicazione di un notiziario periodico di illustrazione dell'attività camerale, secondo le previsioni di cui al regolamento dei procedimenti e del diritto di accesso.

Art. 53 - Bollettino camerale

La Camera di Commercio provvede a dare la massima diffusione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, anche nel proprio sito web, di un periodico notiziario camerale.

Art. 54 - Regolamento degli istituti di partecipazione

La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di applicazione degli istituti di partecipazione è stabilita dal regolamento deliberato dal Consiglio camerale.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 55 - Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria

La gestione patrimoniale della Camera di Commercio è regolata dai Regolamenti ministeriali in materia adottati in forza della vigente legislazione. Essa è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

Art. 56 - Fondo di perequazione

La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n° 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 - Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Alla pubblicità del presente Statuto e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni, la Camera di Commercio provvede con la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, inviandone, inoltre, copia, sia in forma cartacea che in forma elettronica, al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Assessorato regionale alle attività produttive.
2. I regolamenti Camerali sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 58 - Adozione dei regolamenti Camerali

1. I regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

Art. 59 - Revisione dello Statuto

Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

Art. 60 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le normative speciali sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuti nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione, così come richiamate dalla normativa regionale di rinvio.

Allegato allo Statuto Camerale



**Camera di Commercio
Agrigento**

